

Disposizione tecnica di funzionamento n. 8 rev14 ME

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, e ss.mm.ii.)

Titolo	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
---------------	--

Riferimenti normativi	Articolo 17, commi 17.1 e 17.10, Articolo 69, comma 69.6, lettera a), <i>iv</i> , Articolo 74, Articolo 75, commi 75.1, 75.4, 75.5 e 75.6, Articolo 77, Articolo 82, Articolo 83, commi 83.1 e 83.2, Articolo 85, Articolo 86, commi 86.2, 86.3 e 86.4, Articolo 89, comma 89.2, Articolo 121, Articolo 122, comma 122.6 bis, Articolo 127 e Articolo 128, comma 128.5 bis, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Articolo 12, comma 2, lettera a) all'Allegato A delibera ARERA n. 156/07. Articolo 49 bis dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06 Articolo 1, comma 38, legge 23 agosto 2004, n. 239. Articolo 10, comma 10.3 del Decreto 29 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico.
----------------------------------	---

In vigore dal 1 gennaio 2020

Sommario

1. Premessa.....	4
2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie.....	6
3. Strumento di pagamento delle partite economiche su ME da parte degli operatori debitori netti non PA.....	7
4. Regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i>	9
4.1 Il periodo di <i>settlement</i> delle partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in <i>netting</i>	9
4.2 La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerenti le partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in <i>netting</i>	9
4.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i>	10
4.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato.....	10
4.3.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i> da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA.....	11
4.3.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i> da parte dell'Acquirente Unico.....	12
4.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in <i>netting</i> a favore degli operatori creditori netti	12
4.4 Tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGP e MI.....	14
4.4.1. Periodo di fatturazione.....	14
4.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche	14
4.4.3. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione.....	15
4.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche	15
4.4.5. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche	16
4.4.6. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche	16
5. Comunicazioni, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita relative al MTE e al MPEG.	17
5.1 Il periodo di fatturazione sul MTE e sul MPEG	17
5.2 La tempistica delle comunicazioni sul MTE e sul MPEG	17
5.3 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MTE e sul MPEG.....	17
5.3.1. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione.....	17
5.3.2. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche	18
5.3.3. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche	18
5.3.4. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche.....	18
5.4 La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare sul MTE e sul MPEG	19
5.5 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MTE e sul MPEG	19
5.5.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato.....	19

5.5.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA.....	20
5.5.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.....	21
5.5.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato.....	21
6. Comunicazioni, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi e delle penali	23
6.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi e delle penali	23
6.2 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MGP e sul MI.....	23
6.2.1. Comunicazioni.....	23
6.2.2. Fatturazione attiva	23
6.3 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MTE e sul MPEG e delle penali ...	24
6.3.1. Comunicazioni.....	24
6.3.2. Fatturazione attiva	24
6.4 Tempistica di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul mercato elettrico	24
6.5 Tempistica della regolazione dei corrispettivi e della penale	25
7. Disposizioni comuni.....	26
7.1 Modalità di regolazione dei pagamenti	26
7.2 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione	26
8. Le rettifiche degli errori	27
8.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione e settlement sul ME.....	27

1. Premessa

L'Articolo 17, comma 17.1, della Disciplina ME prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'Articolo 17, comma 17.10, della Disciplina ME prevede che alla richiesta di inserimento nell'elenco degli operatori ammessi dei dati e delle informazioni di cui all' Articolo 16, comma 16.2, lettera g), l'operatore allega, ai fini della presentazione di offerte sul mercato, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento SEPA Direct Debit Business to Business (SDD B2B) gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

L'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iv*, della Disciplina ME prevede che per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE viene applicata una penale, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 74 e l'Articolo 75, commi 75.1, 75.4 e 75.5, della Disciplina ME prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al mercato elettrico e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 75, comma 75.6, della Disciplina ME prevede che i termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 77, comma 77.1, della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo d'accesso siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 77, comma 77.2, della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo fisso annuo siano definiti nelle DTF.

L' Articolo 82 comma 82.1, della Disciplina ME prevede che il periodo di *settlement* sia definito nelle DTF.

L'Articolo 82 commi 82.2 e 82.3, della Disciplina ME prevede che per ogni periodo di *settlement* le modalità ed i termini per la determinazione di distinte posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 83, comma 83.1 lettera a), della Disciplina ME prevede che gli operatori debitori del GME, diversi dagli operatori PA¹, regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 83, comma 83.1 lettera b), della Disciplina ME prevede che gli operatori PA debitori del GME regolano con quest'ultimo, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF, il pagamento degli importi dovuti utilizzando fino a capienza il deposito dagli stessi versato come garanzia ai sensi dell'Articolo 79 comma 79.3 della Disciplina ME.

L'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME regolati in ritardo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 85, della Disciplina ME prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 86, commi 86.2, 86.3 e 86.4 della Disciplina ME prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina ME prevede che qualora le garanzie escusse, ai sensi del comma 89.1, lettera b) del medesimo articolo risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'Articolo 92 ovvero di quanto disposto nella Disciplina MGAS, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente utilizzando nell'ordine:

- a) il Fondo di garanzia, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;

- b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito su base annua e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

L'Articolo 121, comma 121.1 della Disciplina ME prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione relative al MPE di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando, a pena di inammissibilità, una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

¹ Per operatori PA si intendono gli operatori ai sensi dell'Articolo 2.1, lettera uu bis) della Disciplina ME.

L' Articolo 121, comma 121.2 della Disciplina ME prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 121.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 91 della Disciplina ME.

L'articolo 122, comma 122.6 bis, della Disciplina ME prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto dalle DTF.

L' Articolo 127, comma 127.1 della Disciplina ME prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione e di *settlement* relative al MTE di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L' Articolo 127, comma 127.2 della Disciplina ME prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 127.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall' Articolo 91.

L'articolo 128, comma 128.5 bis, della Disciplina ME prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.

L'Articolo 12, comma 2, lettera a) all'Allegato A delibera ARERA n. 156/07 stabilisce i termini per i pagamenti delle imprese distributrici all'Acquirente Unico (AU).

L'Articolo 1, comma 38, legge 23 agosto 2004, n. 239 determina l'esigibilità dell'IVA per le operazioni effettuate sul mercato elettrico.

L'Articolo 10 comma 10.3 del Decreto del 29 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico prevede il rafforzamento del sistema di garanzie attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

L'Articolo 49*bis* dell'Allegato A alla delibera dell'ARERA del 9 giugno 2009 n. 111/06 prevede l'introduzione del meccanismo di mutualizzazione a copertura del rischio residuo in capo al GME.

2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 17, comma 17.1, della Disciplina ME, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera g), della Disciplina ME.

Tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

3. Strumento di pagamento delle partite economiche su ME da parte degli operatori debitori netti non PA

Ai fini della presentazione di offerte sul mercato, ai sensi dell'Articolo 17, comma 17.10, della Disciplina ME, a seguito dell'avvenuta ammissione, il GME invia all'Operatore il modello di autorizzazione all'addebito delle disposizioni SEPA *Direct Debit Business to Business* (nel seguito: "Autorizzazione SEPA"), che dovrà essere dallo stesso compilato e sottoscritto in triplice originale; la "copia per il soggetto creditore" dell'Autorizzazione SEPA dovrà essere trasmessa al GME.

Il GME, per il tramite dell'istituto tesoriere, effettua il test di attivazione² del canale SDD B2B nei confronti della banca individuata nell'autorizzazione stessa addebitando un importo simbolico³, all'esito positivo del quale il canale è attivato.

A partire dal giorno lavorativo successivo all'attivazione del canale SDD B2B, l'operatore potrà immettere offerte sul ME.

Il medesimo *iter* di presentazione e attivazione del canale SDD B2B, sopra descritto, è anche applicato in caso di intervenute variazioni dei dati e delle informazioni di cui all'Autorizzazione SEPA ovvero al conto corrente ad essa associato.

Nel periodo occorrente per l'attivazione del canale bancario l'operatore potrà operare utilizzando il precedente canale SDD B2B attivo.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 83, comma 83.2, della Disciplina ME, qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere del GME ai sensi dell'articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME, si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 4.3.2 e 5.5.2.

Qualora l'operatore sia anche operatore del MGAS e/o della PCE e abbia già una Autorizzazione SEPA attiva per tali mercati/piattaforme, lo stesso, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2, può confermare, anche per ME, le coordinate bancarie su cui è già attiva la predetta Autorizzazione SEPA.

² Il test di apertura richiederà un periodo di lavorazione variabile in funzione di eventuali esigenze di allineamenti bancari di circa quindici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione di cui all'Articolo 17, comma 17.10 della Disciplina, suscettibile di differimento in funzione degli esiti dei test stessi. Gli addebiti successivi verranno regolati il giorno interbancario (Target) – di norma il martedì - successivo all'invio delle disposizioni SDD B2B da parte del GME all'istituto tesoriere.

³ L'importo utilizzato ai fini del test sarà restituito allo stesso dal GME tramite SEPA Credit Transfer Urgente o con Priority.

In tal caso il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di *settlement*, l'importo complessivo dovuto dall'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato, fatta eccezione nel caso in cui la posizione netta a debito sulla PCE risulti minore dell'importo complessivo dovuto dall'operatore. In tale ultimo caso, la posizione netta a debito sulla PCE verrà regolata separatamente.

Qualora il pagamento dell'importo complessivo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere del GME tramite SDD B2B e l'operatore regoli parzialmente tramite SEPA Credit Transfer Urgente o equivalente, il GME - salvo diversa espressa comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo dalla data di addebito - procederà ad attribuire quanto riscosso prioritariamente a copertura delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT sulla PCE e per l'eventuale eccedenza applicando i seguenti criteri:

- a) a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche dei mercati in *netting* di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera a) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- b) al MPEG, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MPEG di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- c) al MTE, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MTE di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera c) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- d) al MTGAS, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 16 MGAS.

4. Regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*

4.1 Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*

Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*, ivi inclusi gli acquisti e le vendite attribuiti dal GME ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, è la settimana (W+1), successiva alla settimana (W) - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) - in cui l'energia oggetto di negoziazione è andata in consegna.

Le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 come segue:

1. qualora nella settimana di *settlement* W+1 siano presenti giornate festive, secondo quanto previsto nella DTF 01 ME, ulteriori rispetto al sabato ed alla domenica, il ciclo di *settlement* sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo rispetto alle tempistiche ordinarie;
2. qualora nella settimana in cui è prevista la regolazione dei pagamenti i giorni di martedì, mercoledì, giovedì o venerdì coincidano con l'ultimo giorno del mese, il ciclo di *settlement* sarà posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche ordinarie;
3. qualora nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, al ciclo di *settlement* si applicheranno le tempistiche previste al successivo paragrafo 5.5, salvo il caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il giorno lavorativo successivo.

Per un maggior dettaglio di tali possibili spostamenti temporali rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 è consultabile il calendario di *settlement* pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

4.2 La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerenti le partite economiche relative a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*

Il GME, ai sensi dell'Articolo 82, commi 82.2 e 82.3 della Disciplina ME, determina e comunica ad ogni operatore, entro le ore 11:30 del primo giorno lavorativo della settimana W+1, la sua posizione netta debitrice o creditrice risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alle transazioni in acquisto e in vendita concluse su MGP e MI ovvero sui mercati

in *netting* in consegna nella settimana *W*, ivi inclusi gli acquisti e le vendite attribuiti dal GME, ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii*, della Disciplina ME.

Qualora il quindicesimo giorno lavorativo del mese ricada nella settimana di *settlement W+1*, per ciascun operatore il GME determina e comunica la posizione netta, debitrice o creditrice, complessiva che comprenderà anche la posizione netta, debitrice o creditrice, definita secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5.4, nel caso in cui l'operatore presenti un saldo anche sui mercati con regolazione mensile individuati al successivo paragrafo 5. Qualora l'applicazione delle tempistiche di *settlement* di cui al paragrafo 4.3 e delle relative eccezioni previste al precedente paragrafo 4.1 determini uno slittamento al primo periodo di *settlement* del mese successivo del regolamento delle partite di cui al successivo paragrafo 5.4, il GME non determinerà la posizione netta, debitrice o creditrice complessiva, comprensiva dei mercati con regolazione mensile di cui al successivo paragrafo 5, bensì una posizione netta distinta per ciascun saldo a regolare.

La tempistica sopra individuata resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*

4.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato

Il GME provvederà, una volta completato il processo di fatturazione di cui al successivo paragrafo 4.4.4, a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 79 commi 79.3, 79.5 e 79.6 della Disciplina ME, come eventualmente ripartito, secondo quanto indicato nella DTF 4 ME e DTF 19 MGAS.

4.3.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, risultano debitori netti del GME, tranne l'Acquirente Unico, devono avere disponibile sul conto corrente individuato nell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3 la liquidità necessaria al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME, che verrà prelevata attraverso lo strumento SDD B2B il secondo giorno lavorativo della settimana W+1 e si riterrà consolidato dal sistema bancario trascorsi tre giorni lavorativi dalla data di addebito⁴.

Gli operatori debitori netti che non rendono disponibile la liquidità necessaria in tempo utile a garantire l'addebito tramite SDD B2B, possono effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.2, della Disciplina ME, dal conto corrente cui è associata l'Autorizzazione SEPA di cui all'Articolo 17, comma 17.10, della Disciplina ME, le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento da un conto corrente diverso da quello di cui sopra, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie dalle quali intende effettuare il pagamento.

Il pagamento dell'importo dovuto dovrà pervenire all'istituto tesoriere entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo dalla data di addebito avvalendosi dello strumento del SEPA Credit Transfer Urgente o equivalente, maggiorato:

- i. degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento, e
- ii. della penale dell'uno per cento.

In caso di parziale pagamento da parte dell'operatore debitore della posizione netta complessivamente sorta su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting*, sul MTE e sul MPEG, il GME procede ad attribuire quanto riscosso, salvo diversa espressa comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le tempistiche sopra indicate, applicando il seguente criterio:

- a) a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche dei mercati in *netting* di cui all'Articolo 82, comma

⁴ La tempistica di consolidamento nel sistema bancario è prevista nell'ambito delle Rulebook approvate dall'European Payments Council.

- 82.2 lettera a) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- b) al MPEG, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MPEG di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG;
- c) al MTE, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante del saldo a debito delle partite economiche del MTE di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera c) della Disciplina ME e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche dei mercati in *netting*, del MTE e del MPEG.

Con riferimento alla quota non riscossa relativa ai mercati in *netting*, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 4.3.4; con riferimento alla quota non riscossa relativa al MPEG e al MTE il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

4.3.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* da parte dell'Acquirente Unico.

L'Acquirente Unico, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA *Credit Transfer* con *Priority*, all'istituto tesoriere, entro le 10:30 del giorno lavorativo antecedente a quello in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 4.3.4.

4.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti su MGP e MI ovvero sui mercati in *netting* a favore degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, risultino creditori netti del GME stesso.

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4.3.2, il quarto giorno lavorativo successivo alla data dell'addebito, con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 86,

comma 86.2 della Disciplina ME, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7, per una quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 83, comma 83.1, della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti dei mercati in *netting*, ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 82, comma 82.2, lettera a) della Disciplina ME vantati dal GME nei confronti dei medesimi operatori debitori netti dei mercati in *netting*.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME non pervenga nei termini individuati al precedente paragrafo 4.3.2, il GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 79, commi 79.1 e 79.3 della Disciplina ME entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa.

Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, il GME paga i propri creditori netti utilizzando le risorse accumulate nel Fondo di garanzia istituito presso CSEA, e qualora il debito netto dell'operatore inadempiente sia eccedente rispetto alle risorse disponibili presso il suddetto Fondo, utilizzando mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (cd. massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina ME. Contestualmente al pagamento dei creditori netti e sempre nel limite, sia delle risorse disponibili presso il Fondo di garanzia che del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura. Le partite creditorie eccedenti le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia nonché il massimale annuo sono pagate tramite il meccanismo di mutualizzazione previsto dall'Articolo 10, comma 10.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 29 aprile 2009, una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo.

Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.4 della Disciplina ME andranno in primo luogo a ricoprire, per la parte corrispondente, quanto versato attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno a ricostituire, nel seguente ordine:

- a) i mezzi propri del GME ed, esclusivamente qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, il massimale annuo in ragione degli importi effettivamente recuperati. Qualora il recupero avvenga oltre il 31

- dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, gli eventuali importi recuperati non andranno a cumularsi al massimale deliberato per l'anno successivo.
- b) le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

4.4 Tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGP e MI

4.4.1. Periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MGP e sul MI, nonché le transazioni in acquisto e in vendita attribuite dal GME, ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente ai sensi del precedente paragrafo 4.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.4. per gli operatori PA.

4.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e degli acquisti attribuiti dal GME, ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e delle vendite attribuite dal GME, ai sensi dell'articolo

69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME per ogni settimana regolata finanziariamente nell'arco del medesimo mese solare.

4.4.3. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione

Indipendentemente dal periodo di *settlement* e di fatturazione, il GME, qualora proceda all'escussione delle garanzie ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall'Articolo 88, comma 88.1, lettera a) della Disciplina ME, pari all'importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell'accredito, sul conto corrente del GME presso l'istituto tesoriere, della somma escussa all'istituto bancario fideiubente e/o all'operatore.

La fattura in acconto nei confronti degli operatori PA, verrà inviata, per mezzo del Sistema di interscambio (SDI) ovvero attraverso canali alternativi al SDI al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, contestualmente all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

4.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche

Per ogni periodo di *settlement*, entro lo stesso giorno in cui vengono effettuate le determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.2, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), e sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) per ogni settimana W e degli acquisti eventualmente attribuiti dal GME, ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 4.4.3.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

4.4.5. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 4.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e degli acquisti eventualmente attribuiti dal GME, ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, al netto degli importi fatturati in acconto di cui al precedente paragrafo 4.4.3, per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare.

4.4.6. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 4.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore proprio creditore una o più fatture differite riferite alle posizioni regolate finanziariamente nel medesimo mese con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP (esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma), sul MI (esplicite e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio) e relative alle vendite eventualmente attribuite dal GME, ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME.

5. Comunicazioni, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita relative al MTE e al MPEG.

5.1 Il periodo di fatturazione sul MTE e sul MPEG

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MTE, ad esclusione di quelle eventualmente attribuite dal GME ai sensi dell'articolo 69, comma 69.6, lettera a), *iii.* della Disciplina ME, e al MPEG è il mese di calendario.

5.2 La tempistica delle comunicazioni sul MTE e sul MPEG

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi sul MTE, agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e agli acquisti conclusi sul MPEG;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MTE, alle vendite relative ai contratti conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e alle vendite concluse sul MPEG;

5.3 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MTE e sul MPEG

5.3.1. Tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione

Indipendentemente dal periodo di *settlement* e di fatturazione, qualora il GME proceda all'escussione delle garanzie ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, lo stesso emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall'Articolo 88, comma 88.1 bis lett. a) e comma 88.2 lettera a) della Disciplina ME, pari all'importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell'accredito, sul conto corrente del GME presso l'istituto tesoriere, della somma escussa all'istituto bancario fideiubente e/o all'operatore.

La fattura in acconto nei confronti degli operatori PA, verrà inviata, per mezzo del SDI ovvero attraverso canali alternativi al SDI al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, contestualmente all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

5.3.2. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, entro il secondo giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi sul MTE, agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e agli acquisti conclusi sul MPEG.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

5.3.3. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi sul MTE, agli acquisti relativi ai contratti a termine conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e agli acquisti conclusi sul MPEG.

5.3.4. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una

o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite concluse sul MTE, alle vendite relative ai contratti conclusi al di fuori del mercato e registrati sul MTE e alle vendite concluse sul MPEG.

5.4 La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare sul MTE e sul MPEG

Il GME, ai sensi dell'Articolo 82 della Disciplina ME determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in acconto e/o fatturati in base ai precedenti paragrafi 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4. Il periodo di *settlement* delle partite economiche liquidate relative al MTE e al MPEG è il mese di calendario coincidente con il periodo di fatturazione.

Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 5.5.

Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

5.5 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MTE e sul MPEG

5.5.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti di mercato

Entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.4, e comunque una volta completato il processo di fatturazione di cui al precedente paragrafo 5.3.2 il GME provvederà a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA che in esito alle determinazioni risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 79 comma 79.3.

5.5.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5.4, risultano debitori netti del GME, tranne Acquirente Unico, devono avere disponibile sul conto corrente individuato nell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3 con le modalità ivi previste, la liquidità necessaria al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME. Tale importo verrà prelevato il quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.4 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, attraverso lo strumento SDD B2B. Il pagamento si riterrà consolidato dal sistema bancario trascorsi tre giorni lavorativi dalla data di addebito, salvo nel caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il primo giorno lavorativo successivo, ad eccezione del caso in cui l'applicazione di tale tempistica non determini lo slittamento del *settlement* al mese successivo.

Gli operatori debitori netti che non rendono disponibile la liquidità necessaria in tempo utile a garantire l'addebito tramite SDD B2B, possono effettuare il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME, utilizzando il conto corrente bancario cui è associata l'Autorizzazione SEPA, previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento utilizzando un conto corrente bancario diverso da quello le cui coordinate bancarie sono state comunicate al GME secondo quanto sopra previsto da coordinate bancarie diverse da quelle di cui sopra, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dal quale intende effettuare il pagamento.

Il pagamento dell'importo dovuto dovrà pervenire all'istituto tesoriere entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito disposta dal GME tramite SDD B2B avvalendosi dello strumento del SEPA Credit Transfer Urgente o equivalente, maggiorato:

- degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e
- della penale dell'uno per cento.

In caso di parziale ovvero totale mancato pagamento da parte dell'operatore debitore della posizione netta si applicano le disposizioni previste al precedente paragrafo 4.3.2.

Con riferimento alla quota non riscossa relativa al MPEG e MTE, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

5.5.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.

L'AU, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5.4 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA *Credit Transfer* con *Priority*, all'istituto tesoriere, entro le 10:30 del giorno antecedente a quello in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 5.5.4.

5.5.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 5.4, risultano creditori netti del GME stesso.

Qualora la fattura prevista al precedente paragrafo 5.3.4 pervenga al GME entro il termine ivi previsto, e sia intervenuto il consolidamento dell'addebito ai sensi del precedente paragrafo 5.5.2, il quarto giorno lavorativo successivo alla data disposta dal GME per l'addebito tramite il canale SDD B2B di cui al precedente paragrafo 5.5.2 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 86, comma 86.2 della Disciplina ME, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7 per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti del MPEG, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82, comma 82.2 lettera b) della Disciplina ME, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MPEG. Il GME, inoltre, paga i propri creditori netti, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 83, comma 83.1, lettera a) della Disciplina ME pagato dagli operatori debitori netti del MTE, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 82, comma

82.2, lettera c) della Disciplina ME, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MTE.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 83, comma 83.2 della Disciplina ME non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 5.5.2 e 5.5.3, il GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.1, lettera b) della Disciplina ME, procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 79, commi 79.1 e 79.3, della Disciplina ME entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione con riferimento a MTE e MPEG, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa.

Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, il GME paga i propri creditori netti utilizzando le risorse accumulate nel Fondo di garanzia istituito presso CSEA, e qualora il debito netto dell'operatore inadempiente sia eccedente rispetto alle risorse disponibili presso il suddetto Fondo, utilizzando mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (cd. massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.2 della Disciplina ME. Contestualmente al pagamento dei creditori netti e sempre nel limite, sia delle risorse disponibili presso il Fondo di garanzia che del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura. Le partite creditorie eccedenti le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia nonché il massimale annuo sono pagate tramite il meccanismo di mutualizzazione previsto dall'Articolo 10, comma 10.3 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 29 aprile 2009, una volta acquisite le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo. Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 89, comma 89.4 della Disciplina ME andranno in primo luogo a ricoprire, per la parte corrispondente, quanto versato attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno a ricostituire, nel seguente ordine:

- a) i mezzi propri del GME ed, esclusivamente qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione il massimale annuo in ragione degli importi effettivamente recuperati. Qualora il recupero avvenga oltre il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, gli eventuali importi recuperati non andranno a cumularsi al massimale deliberato per l'anno successivo.
- b) le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia.

In caso di mancato o parziale incasso degli importi escussi nell'ipotesi di inadempimento dell'operatore ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.1bis, lettera a) e comma 88.2, lettera a) della Disciplina ME, le partite debitorie residue dell'operatore inadempiente vengono gestite secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5.1, e 5.5.2 e 5.5.3.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

6. Comunicazioni, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi e delle penali

6.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi e delle penali

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi e delle penali è il mese di calendario.

6.2 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MGP e sul MI

6.2.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI, nonché per tutte le transazioni attribuite dal GME, ai sensi dell'articolo 89.5 lettera b) della Disciplina ME, a seguito dell'attivazione della procedura di inadempimento.

6.2.2. Fatturazione attiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGP (relative ad offerte esplicite e/o afferenti sbilanciamento a programma) e sul MI, nonché per tutte le transazioni attribuite dal GME, ai sensi dell'articolo 69.6 lettera a), *iii.* della Disciplina ME.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica,

il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

6.3 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MTE e sul MPEG e delle penali

6.3.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quattordicesimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MTE e sul MPEG;
- b. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 89.5 lettera c) della Disciplina ME.

6.3.2. Fatturazione attiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del secondo mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore:

- a. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 69.6 lettera a), *iv.* della Disciplina ME;
- b. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MTE e per le transazioni concluse sul MPEG.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

6.4 Tempistica di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul mercato elettrico

Il GME emette nei confronti di ogni operatore la fattura per:

- i corrispettivi, maggiorati dell'IVA ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MSD per ogni periodo di fatturazione, non appena Terna rende noti al GME i risultati definitivi del MSD;
- il corrispettivo di accesso entro cinque giorni successivi dalla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.3 della Disciplina ME, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- il corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.3 della Disciplina ME e successivamente ogni dodici mesi.

Per tali corrispettivi, nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

6.5 Tempistica della regolazione dei corrispettivi e della penale

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 85, comma 85.1 e dell'Articolo 69, comma 69.6 lettera a), *iv.* della Disciplina ME con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME emette la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 75, comma 75.1, lettera d) della Disciplina ME e per la penale eventualmente applicata di cui dell'Articolo 69, comma 69.6 lettera a), *iv.* della Disciplina ME;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 77, comma 77.1 della Disciplina ME;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 77, comma 77.2 della Disciplina ME.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro le stesse tempistiche deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

7. Disposizioni comuni

7.1 Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, di cui ai paragrafi 4.3.4 e 5.5.4 sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie, cui è associata l'Autorizzazione SEPA, previamente comunicate al GME ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 3.

Qualora l'operatore sia anche operatore del MGAS e/o della PCE e abbia confermato anche per ME, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 3, le coordinate bancarie su cui è già attiva l'Autorizzazione SEPA, il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di *settlement*, l'importo complessivo a favore dell'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

I pagamenti, di cui al paragrafo 6.5, da parte degli operatori in favore del GME sono effettuati mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste ai precedenti paragrafi 4.3, 5.5 e 6.5 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

Il codice IBAN sul quale gli operatori devono effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

7.2 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica “SetService”, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME.

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, mettono a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Le fatture attive del GME per il corrispettivo di accesso e per le penali e gli interessi, di cui ai paragrafi precedenti, sono inviate agli operatori tramite email o posta ordinaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative.

8. Le rettifiche degli errori

8.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione e settlement sul ME

Ai sensi dell’Articolo 121, comma 121.1, della Disciplina ME, l’operatore può contestare l’esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 4.2 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, ai sensi dell’Articolo 121, comma 121.2, della Disciplina ME, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi e ad emettere una

nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le verifiche di cui sopra abbiano avuto esito positivo.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 121.1 e dell'Articolo 127, comma 127.1, della Disciplina ME, l'operatore può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.2 lettere a) e b), 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 3.4, 6.2, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2 e 6.4 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui all' Articolo 75, comma 75.1 della Disciplina ME.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati qualora le verifiche stesse abbiano avuto esito positivo.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi dei precedenti paragrafi 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.2.2, 6.3.2 e 6.4, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 122, comma 122.6 bis, e 128, comma 128.5 bis, della Disciplina ME.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi dei precedenti paragrafi 4.4.2, 5.2 lettere a) e b), 6.2 e 6.3.1, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 122, comma 122.6 bis, e 128, comma 128.5 bis, della Disciplina ME ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi dei precedenti paragrafi 4.4.2 lettera b) e 5.2 lettera b), l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 7.2 e nel Manuale Utente SetService, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).